

COMMISSIONI RIUNITE

COMMISSIONE IV (FINANZE E TESORO) E COMMISSIONE SPECIALE
PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI DAL GOVERNO
DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE

I.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA IV COMMISSIONE
CASTELLI AVOLIO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sull'organico dei monopoli di Stato. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (1307)	1
PRESIDENTE	1, 2, 3, 4
COSTA	2
RESTA	2, 3
SULLO, <i>Relatore</i>	3
CASARDI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	3
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	4

La seduta comincia alle 9,45.

Discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sull'organico del personale dei monopoli di Stato. (1307).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sull'organico del personale dei monopoli di Stato.

Come i colleghi della IV Commissione ricorderanno, questo decreto legislativo venne all'esame della Commissione finanze e tesoro alcune sedute fa in sede legislativa, dopo essere passato attraverso l'esame della Commissione speciale per la ratifica. Poiché erano stati proposti degli emendamenti, la Commissione per la ratifica espresse il suo avviso nel senso che gli emendamenti si potessero accettare e che l'articolo unico del disegno di legge fosse approvato secondo il seguente testo:

« Il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. . — « L'ultimo comma è sostituito dal seguente, ecc. ».

Sorse una discussione sui poteri della Commissione finanze e tesoro di ratificare, a seguito di semplice parere della Commissione per la ratifica, e cioè se potesse la Commissione di finanza, oltre che occuparsi del merito di sua competenza, procedere anche alla ratifica del decreto legislativo.

Interloquirono vari colleghi della Commissione di finanza e venne sollevato il dubbio che la Commissione per la ratifica dovesse essa sola, in quanto delegata dall'Assemblea, ratificare i decreti legislativi.

Per quanto riguardava poi eventuali modifiche ai decreti legislativi da ratificare, si

COMMISSIONI RIUNITE (FINANZE E TESORO - RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1950

ritenne che le Commissioni competenti nel merito potessero o dovessero dare, — sono casi diversi — il proprio parere alla Commissione per la ratifica, ed a quest'ultima, per quel che forma oggetto di competenza propria, spettasse provvedere alla ratifica con modificazioni.

Di fatto, la questione si impenna sul presupposto che la Commissione per la ratifica ha una propria competenza legislativa, competenza attribuitale dall'Assemblea e della quale si ritenne non si potesse spogliare per investire essa, Commissione per la ratifica, un'altra Commissione la quale provvedesse in sede legislativa. Si tratta di una delega non soltanto nel campo del diritto pubblico, ma anche nel campo specifico della funzione legislativa.

Debbo aggiungere che, nella seduta di ieri della IV Commissione, si è presentato un caso identico, e cioè un provvedimento è andato in sede legislativa alla Commissione finanze e tesoro per apportarvi delle modifiche a seguito di parere favorevole della Commissione per la ratifica. In altri termini, la Commissione per la ratifica ha dato parere favorevole alla ratifica, e cioè nulla osta alla ratifica del provvedimento, devolvendo l'esame della questione di merito alla Commissione competente.

Ora, in punto di diritto, si pone il quesito se la competenza della Commissione per la ratifica sia una competenza propria della Commissione stessa, ad essa devoluta dall'Assemblea, oppure se la Commissione possa devolvere questo proprio potere ad altra Commissione.

Ho assunto informazioni sulla prassi seguita, e mi è stato detto che in un primo momento si è ritenuto che la Commissione per la ratifica avesse una competenza propria, specifica a ratificare non soltanto puramente e semplicemente un provvedimento, ma anche a modificare un decreto legislativo. Questa competenza a modificare assorbirebbe — dato che si tratta di un organo con competenza plurima di tutte le Commissioni — i poteri delle altre Commissioni.

Si potrebbe anche fare un passo in là, e dire che prima di procedere ad emendamenti e modifiche, la Commissione per la ratifica potrebbe sentire il parere delle Commissioni competenti, pareri dati in sede referente, di modo che la Commissione per la ratifica non rinunzierebbe alla propria competenza.

In seguito, però, quando le singole Commissioni affermavano priorità della propria competenza si è ritenuto ed è stata seguita

la prassi che la Commissione per la ratifica desse il proprio parere sulla ratificabilità del provvedimento, e le varie Commissioni procedessero ad approvare e ratificare.

Questi sono i termini della questione.

COSTA. Il Presidente ha messo a fuoco la questione in modo tale che io ho la possibilità di dichiarare la mia opinione riferendomi ad una delle soluzioni che lo stesso Presidente ha indicato.

Io penso che una Commissione la quale funzioni e deliberi in base ad una delega dell'Assemblea, sia l'equivalente dell'Assemblea stessa. Questa Commissione, nell'ambito della materia che le è stata delegata, ha potestà piena, e non vi è possibilità di sub-delega. Non si può nemmeno concepire questa possibilità. Quindi la Commissione delegata decide definitivamente anche su quella che, secondo il criterio indicato dal Presidente, potrebbe essere materia di singole altre Commissioni.

Quindi la Commissione delegata dall'Assemblea non può fare sub-deleghe e conserva a sé stessa la potestà di decidere *in toto*.

Io credo che non vi sia nemmeno l'obbligo di sentire il parere delle Commissioni di merito, ma una tale facoltà nessuno la può negare. Infatti niente impedisce che essa, nelle materie specifiche di sua competenza, chieda il nostro parere, ma saremo noi a dare il parere alla Commissione per la ratifica, e non questa che dà il parere a noi sulla ratificabilità del provvedimento.

Faccio la proposta concreta che noi si deliberi in conformità a quanto esposto, cioè nel senso della competenza primaria della Commissione per la ratifica, con possibilità, secondo me, di dare il nostro parere sui singoli provvedimenti.

PRESIDENTE. Onorevole Costa, bisognerebbe approfondire l'esame della possibilità o dell'obbligo, perché in materia di competenza tutte le Commissioni, ma soprattutto quella finanze e tesoro, possono trovarsi di fronte a difficoltà. Infatti dal lato tecnico l'esame che fa la nostra Commissione potrebbe non essere fatto dalla Commissione speciale per la ratifica.

RESTA. Debbo dichiarare che in questi nostri rapporti, come in tutti i rapporti che esistono fra i vari organi del Parlamento, è sovrana la prassi, cioè vi sono poche norme scritte integrate da altre non scritte alle quali dobbiamo adeguarci. Richiamo l'attenzione degli onorevoli commissari sulla composizione della Commissione speciale per la ratifica, formata dai presidenti di tutte le Commissioni permanenti, da tre membri

COMMISSIONI RIUNITE (FINANZE E TESORO - RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1950

di ogni Commissione oltre ad un certo numero di membri della I Commissione per la parte tecnico-amministrativa. Cosicché, quando vi è un provvedimento da ratificare, evidentemente nella Commissione speciale vi sono tutti gli elementi per dare gli opportuni consigli.

La prassi ha fatto sì che in alcuni casi le singole Commissioni permanenti abbiano dato il parere alla Commissione per la ratifica, quando si trattava di provvedimenti di una certa importanza per i quali si riteneva più opportuno avere il parere della Commissione competente. Talvolta — e la cosa non è davvero commendevole — è accaduto l'opposto, cioè la Commissione per la ratifica si è spogliata della propria competenza per attribuirla ad una Commissione permanente, come se la Commissione speciale non avesse nel suo seno i membri di quella Commissione permanente idonei a dare ogni utile chiarimento e suggerimento.

Io ritengo che la ratifica di tutti i decreti legislativi, sia quelli elencati nel disegno di legge n. 520, sia tutti gli altri contenuti nei singoli disegni di legge, dovrebbe, in linea generale, essere riservata alla Commissione speciale per la ratifica. E relativamente a questi disegni di legge che s'innestano su decreti legislativi ancora da ratificare, debbo dichiarare che approvarli senza procedere alla preventiva ratifica, costituirebbe, dal punto di vista della tecnica legislativa, veramente un *monstrum*, perché si avrebbe una legge legata ad un decreto legislativo ancora *sub condicione*, perché suscettibile anche di diniego di ratifica. Un caso simile si è verificato per questo disegno di legge che era passato al Senato come legge autonoma che si innestava su un decreto legislativo non ancora ratificato. La Commissione speciale che svolge, con gli uffici della Camera, un lavoro improbo di vaglio di tutte le proposte e i disegni di legge per verificare se essi si innestino su decreti legislativi da ratificare, se ne è accorta ed ha, quindi, sollevato la questione di principio.

PRESIDENTE. Come mai questo disegno di legge è stato mandato alla Commissione finanze e tesoro?

RESTA. È il Presidente della Camera che così ha deciso; alla Commissione speciale è stato chiesto soltanto un parere che noi abbiamo dato.

Per quel che concerne poi la questione di principio, sono d'avviso che non si debba parlare di delegabilità di funzioni da una Commissione ad un'altra, bensì di applica-

zione del regolamento per quel che concerne l'ottemperanza o meno di una Commissione al parere espresso da un'altra.

Quando la Commissione speciale per la ratifica esprime un parere sulla ratifica di un determinato decreto legislativo, questo parere, se favorevole, assume carattere obbligatorio in quanto è di ordine formale e non investe affatto la sostanza del provvedimento della cui specifica competenza è investita la Commissione permanente. In tale caso non c'è dubbio quindi che la Commissione che riceve il parere debba uniformarsi così come, ad esempio, debbono uniformarsi al parere della Commissione finanze e tesoro le singole Commissioni quando si tratti di questioni concernenti entrate e spese.

PRESIDENTE. Credo che possiamo concludere la discussione su questa questione di principio esprimendo il voto che la ratifica di tutti i decreti legislativi sia sempre attribuita alla competenza diretta della Commissione speciale, fermo restando il principio della competenza per materia delle singole Commissioni a cui potrà ottemperarsi richiedendo, di volta in volta, il parere di esse sul merito dei singoli provvedimenti.

(La Commissione concorda).

Passiamo allora alla discussione sul merito del provvedimento.

L'onorevole Sullo, relatore, ha facoltà di riferire.

SULLO, *Relatore*. Per quanto riguarda il merito del provvedimento, dichiaro solo che feci presente l'opportunità di approvare il provvedimento accettando integralmente il parere della Commissione speciale per la ratifica. Le Commissioni riunite oggi hanno ritenuto che la Commissione per la ratifica ha la competenza propria delle singole Commissioni e che perciò può procedere essa stessa ad emendamenti. In ogni modo rimango del mio precedente parere, e cioè che il decreto legislativo va ratificato con modificazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole rappresentante del Governo ha facoltà di esprimere il proprio avviso.

CASARDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La questione è semplice. Il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, all'articolo 3, ultimo comma, disponeva che per l'avviamento al grado iniziale del personale inquadrato proveniente da ruoli diversi, ai fini del raggiungimento dei termini prescritti per le singole promozioni, non si valutava il servizio prestato nei ruoli di provenienza. Questa non valutabilità ha prodotto gravi inconve-

COMMISSIONI RIUNITE (FINANZE E TESORO — RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1950

nienti, nel senso che funzionari anziani, i quali sarebbero passati dal ruolo dei tecnici a quello dei periti, non avrebbero potuto essere promossi perché non veniva conteggiato il servizio prestato nel ruolo precedente. Pertanto questi funzionari si vedrebbero preclusa la carriera, cosa che vuole evitare il presente disegno di legge che tende a far valutare come utile il servizio prestato nel gruppo C.

PRESIDENTE. Do lettura de nuovo testo dell'articolo, redatto con le modifiche proposte dalla Commissione speciale per la ratifica:

« Il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 3. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'avanzamento al grado superiore del personale inquadrato come ai precedenti terzo e quarto comma, ai fini del raggiungimento dei termini prescritti per le singole promozioni non si valuta il servizio prestato nei ruoli di provenienza, salvo quanto disposto dall'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e dall'articolo 9 del decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, per l'avanzamento ai gradi IX e X rispettivamente ».

Trattandosi di un articolo unico e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge:

« Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, sull'organico del personale dei monopoli di Stato ». (1307).

(Segue la votazione)

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	51
Maggioranza	26
Voti favorevoli	45
Voti contrari	6

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei Leonetto, Ambrosini, Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Arcangeli, Balduzzi, Bavaro, Bellavista, Bettinotti, Bianco, Cappugi, Carpano Maglioli, Gasoni, Castelli Avolio, Cavinato, Ceccherini, Chiostergi, Corbi, Costa, Cucchi, De' Cocci, De Palma, De Michele, Fabriani, Fanfani, Germani, Guggenberg, Lozza, Marotta, Martinelli, Martino Gaetano, Massola, Migliori, Molinaroli, Pieraccini, Pirazzi Maffiola, Proia, Rapelli, Resta, Sampietro Umberto, Schiratti, Scoca, Spoleti, Sullo, Tosi, Tremelloni, Troisi, Tudisco, Turnaturi, Vicentini, Walter.

La seduta termina 10,15.